SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122

Istituto nazionale per la fisica della materia

DECRETO 5 ottobre 1995.

Approvazione del regolamento del personale dell'Istituto.

95A6084

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1995, n. 432.

Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonché sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Competenza del giudice di pace

1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.

Art. 2.

Competenza del pretore

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.».

Art. 3.

Comparsa di risposta

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.».

Art. 4.

Udienza di prima comparizione e forma della trattazione

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 180 *(Udienza di prima comparizione e forma della trattazione)*. — All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.».

Art. 5.

Prima udienza di trattazione

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle

domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.».

Art. 6.

Rimessione in termini

1. Il primo comma dell'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.».

Art. 7.

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

1. Dopo l'articolo 186-*ter* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è inserito il seguente:

«Art. 186-*quater* (*Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*). — Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.».

Art. 8.

Termini nel procedimento d'ingiunzione e di convalida

1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: «venti giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni,».

2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.».

3. Nel primo comma dell'articolo 660 del códice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini a comparire sono ridotti di due terzi.».

Art. 9.

Disciplina transitoria

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

«Art. 90 (*Disciplina transitoria*). — *1.* Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-*bis*, 186-*ter*, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-*bis*, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-*bis*, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-*bis* e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vicepretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei

doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.».

Art. 10.

Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)*. — *1.* Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

95G0475

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1995, n. 433.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a L. 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di L. 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995.

L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma 6, e dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze;».

2. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.».

3. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

4. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996.».

5. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

6. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

9. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

10. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

11. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali).* — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in *leasing,* ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.».

12. La parola «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

13. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali).* — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui

al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

14. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

15. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le parole: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

16. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

Art. 4.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Le disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 7.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti

contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Art. 9.

Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 10.

Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.

Art. 12.

Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 13.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

3. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 14.

Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria

1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, «alla memoria», la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado «oro» prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 16.

Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresì le modalità di utilizzazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonché il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso del certificato limitato RTF;

e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami relativi al titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e promiscue.

8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi.

Art. 18.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;».

3. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: «nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20.».

Art. 19.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, è autorizzata, ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione di cui alla tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Barriere architettoniche negli impianti di balneazione

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 ottobre 1995.

Autorizzazione all'azienda U.S.S.L. ambito territoriale n. 31 di Cinisello Balsamo ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata in data 28 novembre 1994, dal commissario straordinario della U.S.S.L. n. 66 di Cinisello Balsamo (Milano), ora azienda U.S.S.L. ambito territoriale n. 31 di Cinisello Balsamo (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo (Milano);

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 luglio 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda U.S.S.L. ambito territoriale n. 31 di Cinisello Balsamo (Milano), è autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite presso le sale operatorie del blocco operatorio del presidio ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo (Milano).

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Biasi prof. Giorgio M., direttore della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo (Milano);

Mingazzini dott. Paolo, aiuto della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo (Milano);

Bellucci dott. Daniele, aiuto della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo (Milano);

Piglionica dott.ssa Maria Rosa, assistente della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo (Milano);

De Amicis dott. Paolo, assistente della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo (Milano);

Villa dott. Vittorio, assistente della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo (Milano);

Maugeri dott. Giovanni, assistente della divisione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero «E. Bassini» di Cinisello Balsamo (Milano).

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda U.S.S.L. ambito territoriale n. 31 di Cinisello Balsamo (Milano) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A6195

DECRETO 11 ottobre 1995.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese» ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della unità socio sanitaria locale n. 3 di Varese in data 28 marzo 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio sanitario multizonale di assistenza ospedaliera «Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese» ora azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese»;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 8 agosto 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese» è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il blocco operatorio della divisione di urologia dell'Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bono prof. Aldo, primario urologo della divisione di urologia dell'«Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese»;

Marconi prof. Alberto Mario, aiuto urologo della divisione di urologia dell'«Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese»;

Bernacchi dott. Paolo, aiuto urologo della divisione di urologia dell'«Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese»;

Fava dott. Cesare, aiuto urologo della divisione di urologia dell'«Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese»;

Reali dott.ssa Lilia, aiuto urologo della divisione di urologia dell'«Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese»;

Lovisolo dott. Jon, assistente della divisione di urologia dell'«Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese».

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A6196

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 settembre 1995.

Determinazione dei contributi per le autorizzazioni concernenti l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione della direttiva n. 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la predetta direttiva n. 90/388/CEE, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 103/1995;

Decreta:

Art. 1.

Contributo per l'autorizzazione

1. Al momento di richiedere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, gli interessati sono tenuti a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per le spese sostenute dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'istruttoria ed il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 2.

Contributo per controlli e verifiche

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, oltre ad effettuare il versamento di cui all'art. 1, sono tenuti a corrispondere un contributo annuo di lire un milione per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di comunicazione, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche.

Art. 3.

Gestore pubblico

1. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, il gestore della rete pubblica, qualora fornisca servizi di telecomunicazioni liberalizzati per i quali sia richiesta l'autorizzazione, è tenuto a versare i contributi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme di cui agli articoli 1 e 2 , per prestazioni svolte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, può essere effettuato con le seguenti modalità:

a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento sull'apposito capitolo del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Aggiornamento dei contributi

1. La rivalutazione dei contributi avviene secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1995

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 6 Poste, foglio n. 105

95A6194

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1995.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 26 maggio 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE-FONDAZIONE

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La «Cassa di risparmio di Trieste-Fondazione» o, in forma abbreviata, la «Fondazione CR Trieste», di seguito chiamata anche «Fondazione» è un ente con piena capacità di diritto pubblico e privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro ed ha natura non bancaria; essa residua dalla Cassa di risparmio di Trieste a seguito del conferimento dell'azienda bancaria effettuato da quest'ultima nella Cassa di risparmio di Trieste-Banca S.p.a., ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo il progetto approvato con decreto del Ministro del tesoro di data 25 luglio 1992, n. 436039.

La Fondazione trova le proprie radici storiche nella Cassa di risparmio di Trieste, già denominata Cassa di risparmio Triestina, continuazione del Monte civico commerciale di Trieste, fondato nel 1842 dal municipio e dalla Camera di commercio e industria di Trieste.

Art. 2.

La Fondazione ha la sua sede legale in Trieste e può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero, anche in forma associativa o consortile con altre similari istituzioni, per lo svolgimento delle proprie attività e il raggiungimento dei propri fini.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3.

La Fondazione persegue fini di promozione dello sviluppo economico-sociale, scientifico, culturale e artistico, con riferimento principale al territorio di Trieste e di quello ritenuto dalla Fondazione di suo interesse attraverso la realizzazione di iniziative sulla base di progetti e programmi, eventualmente anche pluriennali, da essa stessa definiti e deliberati.

La sua azione può svolgersi altresì attraverso il sostegno di attività di altri soggetti pubblici e privati con riferimento principale alle zone ove è presente la conferitaria Cassa di risparmio di Trieste-Banca S.p.a. e preminentemente nei settori della cultura e dell'arte, della ricerca scientifica, della sanità e dell'assistenza e beneficenza, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionale e internazionale, sia di natura pubblica che privata.

La Fondazione amministra la propria partecipazione azionaria nella Cassa di risparmio di Trieste-Banca S.p.a. Essa non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla suddetta società. Può, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie, finanziarie e assicurative.

Essa può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquisire, detenere e cedere, partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere alla loro istituzione, purché tali attività siano finalizzate al conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, esclusa in ogni caso l'assunzione di responsabilità illimitata.

La Fondazione può contrarre debiti con le società partecipate, sia direttamente che indirettamente, o ricevere dalle stesse garanzie per importi non superiori al cinque per cento del proprio patrimonio, secondo le risultanze di bilancio, mentre il valore complessivo di detti debiti e garanzie non può comunque superare il dieci per cento del patrimonio medesimo, secondo le risultanze di bilancio.

Art. 4.

Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dalla partecipazione nella società conferitaria Cassa di risparmio di Trieste-Banca S.p.a., nonché dai cespiti e attività della Cassa di risparmio di Trieste non conferiti alla predetta società.

Esso di norma si incrementa per effetto di:

tutti gli investimenti acquisiti con utilizzo di riserve di qualsiasi genere;

tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie, compresa quella costituita con gli avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi;

liberalità a qualunque titolo pervenute ovvero assegnazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

Una quota non inferiore al dieci per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti del capitale della società medesima. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

L'acquisto o la cessione di azioni della società conferitaria deve avvenire nel rispetto dell'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 356. I proventi derivanti dalla cessione di azioni della conferitaria vanno investiti nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'organo di vigilanza.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

proventi e redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della conferitaria secondo quanto sopra precisato;

eventuali liberalità non destinate al patrimonio;

redditi derivanti dalla gestione di patrimoni e servizi ad essa affidati.

Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei redditi, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti a riserva di cui ai precedenti commi, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

Le variazioni del patrimonio iniziale non comportano modifica del presente statuto.

Titolo II

ORGANI

Art. 5.

Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio sindacale;

d) il segretario generale.

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

I membri del consiglio di amministrazione vengono così nominati:

tre dal comune di Trieste;

tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

uno dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

uno dalla provincia di Trieste;

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone;

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine;

due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane;

Fa pure parte del consiglio di amministrazione il rettore dell'Università degli studi di Trieste *pro-tempore* in carica.

Il presidente e il vice-presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri; il presidente è scelto tra persone residenti da almeno un quinquennio nella provincia di Trieste.

I membri del consiglio sono scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economico-sociali, scientifiche, culturali e artistiche che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o società o associazioni aventi dimensioni adeguate a quelle della Fondazione oppure abbiano svolto attività almeno triennale di insegnamento universitario, professionali o comunque di notorio rilievo con attinenza ai settori di intervento della Fondazione. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli esponenti bancari. In tema di responsabilità si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

La Fondazione segnalerà agli enti designanti, all'atto delle relative nomine, le eventuali necessità in ordine alla presenza di esponenti dell'uno o dell'altro settore di intervento previsti all'art. 3. Almeno uno dei consiglieri nominati dal comune di Trieste sarà preferibilmente scelto tra le persone rappresentative nel campo della cultura e dell'arte.

La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo della Fondazione, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 7.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Salvo quanto previsto dalla legge in materia di proroga degli organi amministrativi, i membri del consiglio rimangono in carica anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando subentrino i loro successori.

Non possono ricoprire la carica di consigliere e, se nominati, decadono immediatamente, coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto. Ad essi si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede alla sorveglianza e funzionamento della Fondazione.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale e ad altri addetti della Fondazione, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe dovranno dar notizia al consiglio delle decisioni assunte, secondo le modalità e i termini da quest'ultimo fissati.

Non possono essere delegate dal consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

b) la determinazione dei programmi e dei progetti di intervento nell'ambito dell'attività istituzionale della Fondazione;

c) la determinazione dei criteri e delle modalità degli interventi erogativi legati alle finalità istituzionali;

d) le modifiche dello statuto;

e) l'emanazione di norme regolamentari per l'attuazione dello statuto;

f) la nomina del presidente e del vice presidente;

g) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

h) la verifica dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'esercizio della carica da parte degli amministratori e dei sindaci e ogni deliberazione conseguente;

i) la nomina e la revoca del segretario generale e del suo sostituto, la determinazione del compenso eventualmente spettantigli e la regolamentazione del rimborso spese da corrispondersi anche in forma forfettaria;

l) la costituzione di commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, la determinazione delle loro funzioni, composizione, durata e compensi;

m) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e di opere d'arte;

n) l'acquisto e la cessione di azioni della Cassa di risparmio di Trieste-Banca S.p.a., la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, la costituzione di vincoli nonché ogni altra operazione che determini la perdita, anche temporanea, del diritto di voto, operazioni tutte da effettuarsi a norma di legge, nonché gli indirizzi e le strategie per l'amministrazione della suddetta partecipazione;

o) l'acquisto e/o la cessione di altre partecipazioni,

p) l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate;

q) la determinazione formale o convenzionale di patti o accordi in genere, relativi all'amministrazione di società partecipate;

r) la designazione o la nomina di persone a cariche presso società ed enti.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato, almeno ogni trimestre e quando il presidente lo giudichi necessario o gliene facciano richiesta motivata, per iscritto, almeno quattro dei suoi membri o il collegio sindacale.

Esso è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci con avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, che deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata, spedita al domicilio di ciascuno dei componenti il consiglio e il collegio sindacale, almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza la convocazione avviene per telegramma, telex, telefax o altro mezzo idoneo, almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio in carica.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal consigliere più anziano presente alla seduta, inteso come colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti eccezion fatta per le materie di cui ai punti *d)* ed *n)* dell'articolo precedente in cui è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti da chi presiede la riunione e dal segretario generale o suo sostituto.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno piena prova.

Art. 10.

Il consigliere di amministrazione il quale manchi di intervenire per tre volte consecutive alle riunioni, senza motivare l'assenza con un legittimo impedimento, è dichiarato decaduto d'ufficio dal consiglio di amministrazione e ne è provocata la sostituzione ad iniziativa del presidente della Fondazione, previa notifica allo stesso.

Il consigliere dichiarato decaduto non può essere nominato nel quinquennio successivo.

Presidente

Art. 11.

Il presidente svolge compiti di impulso, promuove e coordina l'attività dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento generale della gestione.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado e innanzi a qualsiasi autorità giudicante ordinaria, speciale, arbitrale), con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici; la rappresentanza legale spetta, in caso di assenza o impedimento del presidente, al vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, al consigliere di amministrazione espressamente designato dal consiglio.

In caso di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente — d'intesa con il segretario generale — può assumere provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione con esclusione delle materie indicate all'art. 8, comma 3. Dei provvedimenti così assunti egli darà notizia al consiglio nella seduta successiva.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Collegio sindacale

Art. 12.

Il collegio sindacale si compone di tre membri, cui sono attribuiti le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, da altre norme e leggi ad essi applicabili e dal presente statuto. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Un membro è nominato dal comune di Trieste, uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ed uno dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane.

Non possono ricoprire la carica e, se nominati, decadono immediatamente, i membri del collegio sindacale che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto. Ad essi si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Almeno uno dei sindaci deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 2397 del codice civile; i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli esponenti bancari.

Salvo quanto previsto dalla legge in tema di proroga degli organi di controllo i membri del collegio sindacale rimangono in carica, anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando non subentrino i loro successori.

Il collegio sindacale nomina nel suo seno il presidente, scegliendolo tra quelli iscritti nel registro di cui al comma quarto del presente articolo.

Art. 13.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; i verbali delle riunioni sono redatti dal sindaco indicato dal presidente del collegio e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti. I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, può delegare a ciascuno dei suoi componenti la facoltà di operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Il sindaco che manchi di intervenire, senza motivare l'assenza con un legittimo impedimento, per tre volte consecutive alle riunioni del collegio o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e ne è provocata la sostituzione ad iniziativa del presidente della Fondazione, previa notifica allo stesso.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel quinquennio successivo.

Remunerazione organi sociali

Art. 14.

Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nelle misure determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Al presidente e agli altri componenti il collegio sindacale spetta un compenso fisso in rapporto alle funzioni svolte e medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nelle misure determinate dal consiglio di amministrazione.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.

Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non può assumere cariche di amministratore e/o di sindaco effettivo in più di sei società partecipate dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali o medaglie di presenza.

L'ammontare complessivo dei compensi annuali a ciascun amministratore e a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potrà superare il doppio del compenso annuo

più elevato in essere al 31 dicembre per il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione medesima o delle società partecipate in cui essi ricoprono le cariche. L'ammontare eccedente detta soglia deve essere riversato alla Fondazione.

Segretario generale

Art. 15.

Il segretario generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nello statuto o deliberato dal consiglio di amministrazione.

In particolare il segretario generale:

a) interviene con funzioni propositive e voto consultivo alle riunioni del consiglio;

b) istruisce le pratiche e presenta al consiglio le proposte per le deliberazioni da adottarsi, disponendo quindi per l'esecuzione delle stesse;

c) redige i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, che firma assieme al presidente;

d) presenta il progetto del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti inerenti all'attività della Fondazione. Può delegare tali funzioni anche in via continuativa ad altri addetti dandone comunicazione al consiglio di amministrazione;

f) è capo del personale e sopraintende agli uffici della Fondazione;

g) compie tutti gli altri atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale ne esercita le funzioni il sostituto e in caso di assenza o impedimento anche di questi altra persona designata da consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Titolo III

BILANCIO E UTILI

Art. 16.

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente; almeno quindici giorni prima della data prevista per la sua approvazione il collegio sindacale redige la sua relazione.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

I bilanci approvati dal consiglio di amministrazione sono inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro e si intendono da esso approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

Titolo IV

LIQUIDAZIONE

Art. 17.

La Fondazione si estingue:

a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero essa si trova nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) negli altri casi previsti dalla legge.

La liquidazione è disposta con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La procedra di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al secondo comma può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 18.

In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio risultante dal bilancio finale di liquidazione è:

a) destinato alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento di cui all'art. 3,

b) attribuito ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione.

La destinazione del residuo è deliberata dall'organo di liquidazione e approvata dal Ministro del tesoro.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 19.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto mantengono il loro ufficio sino alla scadenza naturale del loro mandato.

95A6150

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

Vista la delibera del 27 maggio 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica degli articoli 1, 2, 3, 4 (primo, secondo e terzo comma), 6, 7, 9, 10, 13 (ex art. 14), 14 (ex art. 15), 16 (ex art. 17), 24 (ex art. 23) e 25 (ex art. 24), l'abrogazione dell'art. 13 nonché l'introduzione nello statuto degli articoli 17 e 19;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 4 (comma 1 e 2), 6, 7, 9, 10, 13 (ex art. 14), 14 (ex art. 15), 16 (ex art. 17), 24 (ex art. 23) e 25 (ex art. 24), dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, l'abrogazione dell'art. 13 nonché l'introduzione degli articoli 17 e 19 nello statuto medesimo, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Titolo primo

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, ORGANI

Art. 1. — La «Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno» costituita su base associativa, di seguito chiamata anche Fondazione, è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dalle norme che hanno modificato i predetti provvedimenti e dal presente statuto.

Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, fondata da privati nel 1842, ed istituita con Rescritto Pontificio del 25 aprile 1842 dalla quale è stata scorporata e conferita, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, l'azienda creditizia con atto n. 34617/7102 del notaio Nazzareno Cappelli, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto ministeriale n. 436110, in data 6 agosto 1992.

La Fondazione ha la sua sede in Ascoli Piceno, corso Mazzini 190.

Art. 2. — Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, la Fondazione opera attraveso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati; con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale persegue fini nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità mantenendo altresì le finalità di assistenza, di beneficenza, di tutela delle categorie sociali più deboli attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, la Fondazione definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

La Fondazione svolge attività nell'area del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria fintanto che ne è titolare e può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere alla loro istituzione, purché tali attività siano finalizzate al conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, esclusa comunque l'assunzione di responsabilità illimitata.

La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria né detenere partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria; essa può invece acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre unprese bancarie e finanziarie.

La Fondazione può contrarre rapporti di debito o di credito con società in cui detiene partecipazioni e dare o ricevere garanzie dalle stesse in misura non superiore ad un decimo del proprio patrimonio.

L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie non può superare il venti per cento del proprio patrimonio.

Art. 3. — Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria, dai cespiti e dalle attività non conferite.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti e riserve di qualsiasi specie, anche derivanti da attività svolte o dalle partecipazioni detenute;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Art. 4. — Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali la Fondazione impiega:

a) proventi e rendite derivanti dalle attività svolte e dalle partecipazioni detenute, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale nella società conferitaria di cui al comma seguente;

b) eventuali avanzi di gestione e liberalità non destinati al patrimonio.

La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo nella società conferitaria, accantona ogni anno una quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria destinata alla costituzione di una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società stessa. Tale riserva deve essere investita in titoli emessi dalla società conferitaria o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Titolo secondo

SOCI

Art. 6. — I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario, nel cui territorio di prevalente attività devono avere, preferibilmente, residenza o domicilio.

Il numero dei soci non sarà maggiore di centoottanta né minore di centoventi. Di essi cinquantaquattro devono essere designati dagli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* del decimo comma del presente articolo.

La qualità di socio dura per dieci anni dalla data della nomina; ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo.

I soci devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie culturali, economiche e professionali, ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità secondo la normativa in vigore per i partecipanti al capitale degli enti creditizi.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

Non possono essere nominati soci:

I) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o alle società controllate o contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze delle loro obbligazioni verso le stesse o che abbiano lite vertente con esse;

II) i dipendenti in servizio della Fondazione o di qualsiasi azienda di credito.

Decadono da soci:

coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati, falliti o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile o i requisiti richiesti dal presente statuto per essere ammessi come soci;

coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai punti I) e II) del comma precedente;

coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Sono dichiarati decaduti i soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea dei soci in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata, d'ufficio, dal consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde, infine, per dimissioni le quali hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.

La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista:

a) a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, o di almeno un quarto dei soci; per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole della metà più uno dei votanti in assemblea. Una parte di essi, nel numero massimo di 40 e minimo di 30, dovrà essere scelta tra gli aventi residenza o domicilio nella zona di competenza della cessata Cassa di risparmio di Amandola com'era alla data della sua incorporazione; (il numero massimo di 40 è comprensivo dei soci eventualmente designati e nominati ai sensi dei successivi punti *b)* e *c)* del presente articolo);

b) con dichiarazione di nomina del consiglio di amministrazione previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni:

1) consiglio di amministrazione del Consorzio universitario piceno (1 socio);

2) Consorzio per l'Istituto musicale G. Spontini - Ascoli Piceno (1 socio);

3) Istituto musicale A. Vivaldi - S. Benedetto del Tronto (1 socio);

4) Università degli studi di Macerata (1 socio);

5) Università degli studi «G. D'Annunzio» - facoltà di giurisprudenza - Teramo (1 socio);

6) Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto dell'Aso e del Tesino (1 socio);

7) Camera di commercio industria artig. e agric. - Ascoli Piceno (3 soci);

8) Camera di commercio industria artig. e agric. - Macerata (2 soci);

9) Camera di commercio industria artig. e agric. - Teramo (2 soci);

10) Associazione industriali della provincia - Ascoli Piceno (3 soci);

11) Confcommercio - Ascoli Piceno (3 soci);

12) C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato - Ascoli Piceno (1 socio);

13) C.G.I.A. - Confederazione generale italiana artigianato - Ascoli Piceno (1 socio);

14) Unione provinciale agricoltori - Ascoli Piceno (2 soci);

15) Associazione albergatori della provincia di Ascoli Piceno - sede in S. Benedetto del Tronto (2 soci);

16) Ordine degli avvocati e procuratori - Ascoli Piceno (1 socio);

17) Ordine dei dottori commercialisti - Ascoli Piceno (1 socio);

18) Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri - Ascoli Piceno (1 socio);

19) Ordine dei farmacisti - Ascoli Piceno (1 socio);

20) Ordine degli ingegneri - Ascoli Piceno (1 socio);

21) Ordine degli architetti - Ascoli Piceno (1 socio);

22) Ordine dei veterinari - Ascoli Piceno (1 socio);

23) Ordine dei notari - Ascoli Piceno (1 socio);

24) Ordine dei dottori agronomi e forestali - Ascoli Piceno (1 socio);

25) Consiglio del collegio dei ragionieri e dei periti commerciali - Ascoli Piceno (1 socio);

26) Ordine del collegio dei geometri - Ascoli Piceno (1 socio);

per un minimo di n. 36 soci;

c) con dichiarazione di nomina del consiglio di amministrazione previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:

1) Consiglio provinciale di Ascoli Piceno (1 socio);

2) Consiglio comunale di Ascoli Piceno (1 socio);

3) Consiglio comunale di S. Benedetto del Tronto (1 socio);

4) Consiglio comunale di Amandola (1 socio);

5) Comunità montana dei Sibillini - Zona M (per i comuni di Comunanza, Force, M. Fortino, M. Monaco e S. Vittoria) (2 soci);

6) Comunità Montana - Zona N - (per i comuni di Acquasanta, Arquata e Roccafluvione) (2 soci);

7) Consiglio comunale di Castel di Lama (1 socio);

8) Consiglio comunale di Cossignano (1 socio);

9) Consiglio comunale di Folignano (1 socio);

10) Consiglio comunale di Grottammare (1 socio);

11) Consiglio comunale di Monsampolo Tr. (1 socio);

12) Consiglio comunale di Montegranaro (1 socio);

13) Consiglio comunale di Offida (1 socio);

14) Consiglio comunale di Spinetoli (1 socio);

15) Consiglio comunale di Porto S. Elpidio (1 socio);

16) Consiglio comunale di Servigliano (1 socio);

per un massimo di n. 18 soci.

Il consiglio di amministrazione ogni anno, accertato il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui ai paragrafi *a)*, *b)*, e *c)* del presente articolo, delibera sulla proposta da sottoporre all'assemblea per la copertura dei posti di cui al paragrafo *a)* ed invita gli enti, le amministrazioni e le organizzazioni di cui ai paragrafi *b)* e *c)* — secondo l'ordine di precedenza indicato in ciascuno di essi — a designare le persone da proporre a socio.

Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione.

I posti, per i quali sia stato rivolto l'invito di designare rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione.

I soggetti designati non rappresentano gli enti ed organi designanti.

Titolo terzo

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7. — L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri;

sulla elezione dei sindaci;

sulla misura delle indennità di carica e della medaglia di presenza per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.

Per la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione l'assemblea dei soci tiene conto della necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione.

Art. 9. — L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente, in caso di sua mancanza o impedimento dal vice presidente ovvero da chi sostituisce il presidente a termini di statuto.

Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione.

Per la nomina del presidente, del vice presidente, dei consiglieri, dei sindaci e per la elezione dei soci, in caso di parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti.

Alle riunioni dell'assemblea interviene il segretario che funge da segretario dell'assemblea. In sua mancanza o impedimento, il presidente dell'assemblea nomina, tra gli intervenuti, un segretario per la redazione del verbale e, se del caso, due scrutatori da lui prescelti tra i presenti con il compito di accertare la regolarità delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono fatte constare da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Titolo quarto

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10. — Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da un numero di consiglieri oscillante tra un minimo di sette e, onde poter comunque assicurare l'eventuale presenza, in consiglio, di due rappresentanti della zona della cessata Cassa di risparmio di Amandola, un massimo di nove.

La compagine sociale risultante dai soci appartenenti alla predetta zona non potrà comunque avere, negli organi amministrativi della Fondazione e della società bancaria partecipata dalla Fondazione stessa, complessivamente, piu di due rappresentanti di modo che questi ultimi hanno la possibilità di ricoprire cariche amministrative, alternativamente:

1) entrambi nella Fondazione (nel quale caso il consiglio della Fondazione sarà composto da nove membri, oltre al presidente e vice presidente);

2) entrambi nella S.p.a. bancaria (nel quale caso il consiglio della Fondazione sarà composto da sette membri, oltre al presidente e vice presidente);

3) uno nella Fondazione e uno nella S.p.a. bancaria (nel qual caso il consiglio della Fondazione sarà composto da otto membri, oltre al presidente e al vice presidente).

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno, con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni dalla assunzione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno tra i soci con almeno cinque anni di anzianità come socio, durano in carica quattro anni dalla assunzione della carica e possono essere nuovamente nominati per altri due mandati consecutivi. Alla nomina degli stessi si provvede, di norma, in occasione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo.

I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio, nel rispetto delle norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo, fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

I consiglieri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Ai consiglieri si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile. Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione il quale assume l'iniziativa per la sostituzione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 13 (ex art. 14). — Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è deliberata dall'assemblea dei soci.

Art. 14 (ex art. 15). — Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalita da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci ove prevista;

la nomina e la revoca del segretario;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

le variazioni al bilancio preventivo;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali, tenendo conto delle eventuali indicazioni dell'assemblea dei soci.

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive e anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione ed i soci.

Titolo sesto

COLLEGIO SINDACALE

Art. 16 (ex art. 17). — Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati dall'assemblea dei soci e almeno uno deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I sindaci durano in carica tre anni dalla assunzione della carica e possono essere nuovamente rieletti o nominati. I sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, fatte salve le norme in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Il sindaco più anziano di carica fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

Ai membri del collegio sindacale compete, un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è deliberata dall'assemblea dei soci.

Titolo settimo

CUMULO DELLE CARICHE E DEI COMPENSI

Art. 17. — Le incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nella Fondazione e quelle nella società bancaria conferitaria e nelle società che con essa compongono il gruppo creditizio sono stabilite dalla legge o da provvedimenti assunti dall'autorità di vigilanza in base alla legge.

I componenti il consiglio di amministrazione ed i sindaci non possono ricoprire più di due cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepisce una remunerazione annua, dovrà essere riversato alla Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Titolo nono

PERSONALE

Art. 19. — La Fondazione può avere proprio personale il cui rapporto sarà regolato ai sensi di legge. Può valersi di personale distaccato da società partecipate e di consulenti esterni. Per particolari esigenze può, inoltre, far ricorso a rapporti di collaborazione continuativa.

Titolo undicesimo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24. — In via transitoria per il presidente, il vice presidente, per i componenti del consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale continua ad essere applicata l'indennità di carica precedentemente fissata fino a quando l'assemblea dei soci non adotterà la prima delibera in merito.

Art. 25. — Ai componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 10 dello statuto.

95A6151

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Vista la delibera del 22 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'art. 5 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato l'art. 5 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, come modificato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 giugno 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 5 *(Omissis)*.

Comma 4 - La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della Carimonte Holding S.p.a. e della Carimonte Banca S.p.a., accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società conferitarie, una quota dei dividendi derivanti dalla partecipazione nelle società medesime in misura non inferiore al 10%.

(Omissis).

Comma 9 - L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute e prestate non può superare un quinto del patrimonio.

95A6152

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazione allo statuto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna;

Vista la delibera del 29 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'art. 5 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato l'art. 5 dello statuto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna, come modificato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 giugno 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 5 *(Omissis)*.

Comma 4 - Una quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Carimonte Holding S.p.a. di cui all'art. 1 costituisce riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società medesima e/o della Carimonte Banca S.p.a. Tale riserva deve essere investita temporaneamente in titoli delle medesime società di cui all'art. 1 o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

95A6153

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata;

Vista la delibera del 12 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 6 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Si approva la modifica riguardante l'art. 6 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6 *(Attività)*.

Comma 1 - La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali:

a) con i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento ed accantonata una quota non inferiore al dieci per cento in un fondo di riserva finalizzato esclusivamente alla sottoscrizione di aumenti di capitale e ad acquisto di azioni delle società indicate al comma secondo del precedente articolo 4, per l'aumento delle partecipazioni; la riserva è investita, esclusivamente, in titoli della società conferitaria o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

(Omissis).

95A6154

DECRETO 12 ottobre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° ottobre 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.664 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 settembre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 settembre 1995, entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inscrito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il

quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 26 settembre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 ottobre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6193

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1993 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Scienze forestali che muta denominazione in corso di laurea in scienze forestali ed ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 luglio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 78 e 79, relativi al corso di laurea in scienze forestali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI

Art. 78. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 79 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze forestali e ambientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 80 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di cui 2500 ore destinate alle aree disciplinari di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 10 dicembre 1993, rispettando comunque il numero di ore minimo previsto per ciascuna area; 350 ore destinate alla definizione di profili professionali e 450 ore al tirocinio pratico-applicativo ed alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui all'art. 6 del decreto 10 dicembre 1993. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà pari a 26, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 81 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 82 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 83 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero complessivo di 2500 ore, di cui 2300 ore, che rappresentano l'impegno didattico minimo come di seguito specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale);

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);

Biologia (ore 250). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria);

Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);

Biochimica agraria (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); E05A (Biochimica);

Microbiologia ambientale (ore 50). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

Scienza della terra e del suolo (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata);

Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale);

Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);

Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura) G07B (Pedologia); H05X (Topografia e cartografia);

Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale);

Botanica forestale (ore 50). Settori: E01C (Biologia vegetale applicata);

Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);

Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100). Settori: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali);

. Difesa dei sistemi forestali (ore 150). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale);

Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente montano (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G09C (Zootecnica speciale);

Economia e politica forestale e ambientale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica);

Estimo e valutazioni forestali e ambientali (ore 50). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale);

Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100). Settori: N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico).

Le rimanenti 800 ore sono destinate dalla facoltà parte (350 ore) alla definizione di profili professionali specifici, prevedendo la possibilità di scelta per gli studenti, e parte (450 ore) al tirocinio pratico-applicativo ed alla preparazione della tesi di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 settembre 1995

Il rettore

95A6156

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante: «Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo».

Il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante: «Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1995.

95A6220

Mancata conversione del decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 22 agosto 1995, n. 348, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1995.

95A6221

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione Ai.Bi., in Melegnano a svolgere pratiche di adozione in Pakistan

Con decreto 12 settembre 1995 del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia l'ente morale «Ai.Bi. Amici dei Bambini», con sede in Melegnano (Milano), è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Pakistan.

95A6203

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, a conseguire una eredità

Con decreto ministeriale 27 settembre 1995 la Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Padova, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dalla sig.ra Porta Luigia, con testamento pubblico redatto per atto dott. Leonardo Grano notaio in Valenza, numero di rep. 45240, consistente in un quinto del patrimonio della *de cuius* stimato complessivamente in L. 120.000.000.

95A6162

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **336.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189